



Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE GENERALE

- 1) Oggetto dell'affidamento
- 2) Modalità di affidamento
- 3) Durata
- 4) Corrispettivo del servizio
- 5) Revisione del corrispettivo
- 6) Versamenti
- 7) Tracciabilità dei flussi finanziari
- 8) Cauzione definitiva
- 9) Assicurazione a carico dell'affidatario
- 10) Organizzazione del servizio
- 11) Nomina funzionario responsabile
- 12) Gestione del servizio ed obblighi dell'affidatario
- 13) Personale
- 14) Obblighi dell'Amministrazione comunale
- 15) Penalità - Risoluzione del contratto di affidamento
- 16) Variazioni e recesso
- 17) Vigilanza e controllo
- 18) Richieste di affissione-Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi
- 19) Esenzioni – Riduzioni
- 20) Subappalto e cessione del contratto
- 21) Obbligo di riservatezza
- 22) Infortuni, danni e responsabilità
- 23) Diritti di proprietà e restituzione banche dati
- 24) Spese contrattuali
- 25) Foro competente
- 26) Norme generali

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

1. Con il presente capitolato speciale, il Comune di Colle di Val d'Elsa disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, regolamentati dalle disposizioni contenute nella citata legge 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, e dal relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Codice **cpv: 79940000-5**

2. Come previsto dall'art. 1 - Commi 826 e 827 della legge 160 del 27 dicembre 2019:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa appartiene alla IV classe (comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti).

La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività ad essa inerenti, come di seguito elencate:

A. Attività consulenziali ed informatiche propedeutiche all'applicazione del canone

B. Fornitura delle tecnologie e l'erogazione dei servizi ICT necessari per supportare il processo di innovazione tecnologica dei servizi connessi al canone unico patrimoniale per la parte riguardante l'esposizione pubblicitaria e le affissioni. In particolare sono ricompresi i servizi cloud, le attività informatiche di migrazione e bonifica delle banche dati, la fornitura del software gestionale e la messa a disposizione di servizi on line per i cittadini, professionisti ed imprese.

C. Coinvolgimento dei soggetti debitori nell'attività impositiva (comunicazione invio lettere e questionari, emissione degli avvisi di scadenza)

D. Controllo iniziale e periodico del territorio (censimento e monitoraggio)

E. Attività accertative – riscossione coattiva e gestione del contenzioso

F. Consulenza per l'eventuale aggiornamento del Regolamento del canone unico

G. Consulenza per la redazione delle tariffe del canone

H. Caricamento nel data-base dell'archivio Pubblicità, operazione fondamentale per poter creare un piano tariffario armonico con la legge n. 160/2019

I. Censimento di tutte le fattispecie imponibili;

J. Svolgimento del servizio di affissione dei manifesti in maniera autonoma;

K. Mappatura di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni situati nel territorio comunale con produzione di apposito elenco e documento informatico, propedeutica anche ad una revisione e ottimizzazione degli stessi.

3. Le attività dovranno essere realizzate con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione del contratto, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune;

4. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97

5. L'affidatario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dalla legge suddetta ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento;

Art. 2 - Modalità di affidamento

1. La gara sarà espletata mediante procedura aperta, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 e 185 del medesimo decreto.

2. Il contratto di concessione del servizio verrà concluso tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena vista la Convenzione con il Comune di Colle di Val d'Elsa Rep. 42 del 19/07/2024.

Art. 3 Durata

1. La durata della presente concessione è di anni tre con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

Nel caso in cui la data di inizio del servizio dovesse subire un differimento a seguito dei tempi di svolgimento della presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di posticipare il termine iniziale e dunque prorogare

l'affidamento già in essere al fine di assicurare la continuità del servizio.

2. Alla scadenza l'affidamento potrà essere rinnovato, per una durata massima di tre anni, previa verifica della congruità e convenienza nel rispetto delle modalità previste per legge.

Tale scelta è in linea con la natura del servizio che incentra l'aspetto concessorio sul trasferimento del potere accertativo e di riscossione in capo al concessionario e del rischio di impresa sull'autonomia gestionale ed organizzativa retribuita con il solo aggio, che grava tutta sul concessionario.

La durata triennale con possibile rinnovo si pone in un'ottica di favorire la partecipazione degli operatori economici e consentire così all'ente di mantenere il livello del servizio sino ad oggi ricevuto in relazione alle incertezze del contesto storico ed economico in cui oggi operano le aziende e i soggetti che hanno interesse a fruire della pubblicità o che svolgono attività mercatale.

Occorre infatti ricordare che il difficile momento storico economico, l'affermarsi di nuove tecnologie, determinano incertezza anche per il futuro tale da far ritenere il periodo triennale un range temporale idoneo a garantire l'equilibrio contrattuale per il concessionario, prevedendo, allo stesso tempo e a questo scopo, la facoltà di un rinnovo triennale, agli stessi patti e condizioni.

3. Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune e la scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del triennio sarà di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporterà alcun diritto o indennizzo per l'affidatario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni dell'affidamento.

4. Alla scadenza del presente affidamento, l'affidatario resta titolare e responsabile:

- a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di affidamento
- b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di affidamento
- c) Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta proposta in sede di gara.

5. Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo all'affidatario successivamente alla scadenza, l'affidatario fornisce entro trenta giorni apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le attività di cui al comma 4 avessero durata superiore all'anno solare, la relazione di cui al periodo precedente viene aggiornata semestralmente dall'affidatario.

6. Alla scadenza del presente affidamento, l'affidatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.

A tal fine l'Affidatario è obbligato:

- a) a concordare con l'Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza dell'affidamento, il piano di dismissione graduale del servizio;
- b) a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione dell'affidamento, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente. L'Affidatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

7. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in oggetto dell'affidamento è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna fatti salvi casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Responsabile del Servizio Tributi il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

Art. 4 Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio, l'affidatario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 179 del d. lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato della concessione per il triennio, considerando gli introiti conseguenti relativamente alle entrate affidate, è determinato come segue:

Stima gettito annuo:

STIMA ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Pubblicità permanente	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Pubblicità temporanea e affissioni	17.000 €	17.000 €	17.000 €
TOTALE	127.000 €	127.000 €	127.000 €

La previsione tiene conto del gettito dell'ultimo triennio, così articolato:

ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Pubblicità permanente	85.774,00	110.343,00	106.939,55
Pubblicità temporanea e affissioni	14.189,73	15.719,88	17.686,66
TOTALE	99.963,73	126.062,88	124.626,21

3. Aggio a base di gara su cui effettuare il ribasso (a costituire il compenso annuo) pari al 26% del gettito annuo= € 33.020,00 (oltre IVA di legge). L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e affissioni, eventuali sanzioni/maggiorazioni ed interessi ad eccezione delle spese di notifica. All'affidatario del servizio compete, oltre all'aggio sull'ammontare lordo delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei diritti riscossi per affissioni urgenti, notturne e festive. L'aggio è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, e di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso ed è remunerativo di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, così come previste dal presente Capitolato Speciale, senza che possa essere previsto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.

4. Il valore complessivo stimato della concessione, comprensivo dell'opzione di durata specificata per l'eventuale rinnovo pari a tre anni (3) è pari ad € 762.000,00. Pertanto, il corrispettivo per la concessione è presunto in quanto esso sarà determinato sulla base delle riscossioni effettive registrate dal concessionario. L'importo di cui al punto precedente è da considerarsi un valore di stima per la particolarità dei servizi oggetto del presente capitolato, non potendosi prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare nessuna pretesa in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante rispetto a quanto complessivamente stimato.

5. Per quanto riguarda le spese postali e di notifica le stesse vengono anticipate dal Concessionario ed addebitate al contribuente pertanto verranno restituite al Concessionario in sede di rendicontazione mensile.

6. Rimangono a carico del Concessionario le spese postali e di notifica relative ad avvisi di pagamento e ad avvisi di accertamento non assolti dal contribuente.

7. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Art. 5 Revisione corrispettivo

1. In caso di modifica della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, il piano economico finanziario potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, ove significativamente inciso, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 36/2023.

2. La richiesta di revisione volta al riequilibrio economico-finanziario del contratto deve essere formalmente presentata dalla parte, con allegazione di esauriente documentazione a supporto della stessa, e sarà valutata dal Comune entro 180 giorni, in eventuale contraddittorio tra le parti.

3. Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatto salvo quanto previsto per la revisione di cui al comma 1.

4. Revisione prezzi: ai sensi dell'art 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo

complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 6 Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 193/2016, modificato dall'art. 13 , comma 4 lett. a) , D.L. 30/12/2016, n° 244, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/02/2017, n° 19, tutte le somme poste in riscossione per canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni devono essere versate, da parte dei soggetti passivi utilizzando la piattaforma PagoPA oppure su specifico conto corrente intestato all'ente, i cui estremi identificativi saranno comunicati a seguito dell'affidamento.
2. L'affidatario accederà telematicamente al predetto conto corrente solo per le operazioni di consultazione dei dati necessari all'espletamento del servizio affidatogli.
3. Le eventuali modalità alternative di riscossione che potranno essere concordate con l'affidatario dovranno conformarsi a quanto indicato al comma 1.
4. E' vietata la riscossione diretta in contanti.
5. L'affidatario si impegna ad attivare ulteriori forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti, quali strumenti di pagamento elettronici o tramite altri canali tesi ad agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
6. Sarà inoltre onere dell'affidatario garantire gli obblighi di legge relativi al pagamento digitale (pago PA ecc..) durante il periodo dell'affidamento e l'eventuale rinnovo.
7. L'affidatario dovrà garantire una puntuale e chiara rendicontazione mensile per allocazione delle somme riscosse nel bilancio comunale.
8. L'Affidatario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli
9. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.
10. Su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Art.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all' Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli oneri e degli obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere vigente per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza. L'importo della cauzione s'intende ridotto nel caso in cui il concessionario in possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 8), D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.

La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte del Concessionario. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del

Comune.

Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e versamento al Comune delle imposte o canoni potrà essere richiesto l'adeguamento dell'importo della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresa la consegna della banca dati cartacea ed informatica aggiornata, completa e fruibile ed il parco degli impianti per le affissioni. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico del Concessionario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire. Le Amministrazioni hanno diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

Art. 9 Assicurazione a carico dell'affidatario

1. L'affidatario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dall'affidamento assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.

2. L'affidatario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

3. L'affidatario stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto d'appalto che dovrà coprire l'intero periodo dell'affidamento.

4. In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività in oggetto.

5. Si specifica che rimangono a carico dell'affidatario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di affidamento.

Art. 10 Organizzazione del servizio

1. L'affidatario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata del contratto, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento del servizio.

2. L'affidatario ha l'obbligo di garantire l'apertura di una unità locale (risultante da Visura presso la Camera di Commercio) nel territorio comunale o comunque in Comuni confinanti, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3. È prevista obbligatoriamente l'attivazione di uno sportello operativo dedicato all'utenza ubicato nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa per attività di *front office* e di recapito per il ritiro dei manifesti dal lunedì al venerdì in orario da concordare, assicurando comunque un'apertura giornaliera di almeno due ore consecutive; a tal fine può essere messo a disposizione un locale/box all'interno dell'area del cantiere comunale del Comune di Colle di Val d'Elsa. In alternativa è ammissibile lo svolgimento del suddetto servizio di *front office* anche presso sportelli situati in Comuni confinanti, garantendo in ogni caso la presenza presso lo sportello operativo ubicato nel territorio comunale per almeno due volte a settimana in orario da concordare assicurando un'apertura giornaliera di almeno due ore consecutive.

4. Presso l'ufficio dovranno essere messi a disposizione, per la consultazione da parte dell'utenza e anche consultabili dal sito istituzionale:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto dell'affidamento;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

- Il Registro delle commissioni di affissione;

Art. 11 Nomina funzionario responsabile

1. L'affidatario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
2. L'affidatario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
3. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2, e 3, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Art 12 Gestione del servizio ed obblighi dell'affidatario

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di garantire l'apertura di una unità locale nel territorio comunale o comunque in Comuni confinanti e di allestire un apposito sportello operativo sul territorio comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione, pena revoca dell'aggiudicazione, secondo le modalità del precedente articolo 10. Dovrà altresì attivare nel medesimo termine di 30 giorni recapito telefonico e di posta elettronica idoneo a ricevere richieste e comunicazioni dell'utenza. L'affidatario dovrà garantire la reperibilità telefonica con l'utenza con orario da concordare con il Comune.
2. In occasione dell'emissione di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del concessionario, sarà garantita da parte dello stesso la presenza di quattro ore settimanali di un incaricato della Società presso locali che saranno messi a disposizione del Comune per le opportune attività di assistenza e supporto ai cittadini.
3. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. L'affidatario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando anche tutti gli impegni assunti sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. L'affidatario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare l'affidatario dovrà:
 - a) applicare la Legge 160/2019 e s.m.i. e tutte le disposizioni legislative e regolamentari regolanti la materia;
 - b) applicare il regolamento e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) inviare gli avvisi di pagamento a partire dall'anno 2026;
 - d) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi e del contenzioso; gestione del programma di recupero dell'abusivismo.
 - e) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale.
 - f) predisporre ed inviare ai contribuenti apposito avviso di scadenza e modulo di pagamento PagoPa al fine di agevolare il rispetto dei termini dei versamenti annuali in autoliquidazione;
 - g) verificare le posizioni soggetti dovuto/versato e conseguente emissione e notifica dei relativi avvisi d'accertamento per omesso, insufficiente o ritardato versamento;
 - h) curare il contenzioso;
 - i) verificare sul territorio dell'abusivismo e predisporre i relativi atti di accertamento per omessa o infedele denuncia;
 - j) consentire gli accessi al personale dell'Ente sia alla banca dati che al conto corrente bancario dedicato intestato al comune di Colle di Val d'Elsa, per verificare la regolarità della gestione;
 - k) revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;
 - l) tutti gli eventuali nuovi impianti installati dall'affidatario, a proprie spese, resteranno, alla scadenza del contratto o alla rescissione anticipata dello stesso, di esclusiva proprietà del Comune, senza che l'affidatario possa pretendere alcun corrispettivo.

L'affidatario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese di bollettazione, spedizione, notifica, spese esecutive, anche per atti giudiziari, inviati sia per posta ordinaria che raccomandata, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Negli avvisi di accertamento e negli atti del recupero coattivo potranno essere addebitate al contribuente le spese di notifica e/o di procedura nella misura consentita dalle norme vigenti.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

L'affidatario dovrà tenere costantemente aggiornato con procedure informatiche le fattispecie impositive ed esibirle a richiesta dell'Amministrazione.

Art. 13 Personale e clausola sociale

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è il **CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi-CONFCOMMERCIO, Codice H011, Codice ATECO 82991**. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

L'operatore economico attualmente affidatario del servizio ha comunicato come non vi sia personale alle dipendenze dello stesso da riassorbire ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 36/2023, pertanto è da escludere l'applicazione della clausola sociale.

Il concessionario garantisce altresì le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'affidatario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al DPR. N. 62/2013.

Il personale addetto alla sede locale dovrà risultare di gradimento del Comune che in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà chiederne la rimozione e la conseguente e successiva sostituzione di parte o di tutto il personale in servizio. Le motivazioni dovranno essere formalmente notificate dal Comune all'affidatario, che entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dovrà comunicare al Comune le decisioni che intende o non intende adottare.

La formazione del personale è a carico dell'Impresa.

Nell'eventualità si verifichino per almeno tre volte, disservizi causati da carenza di personale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

Art.14 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Ente dovrà fornire all'affidatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

2. Il Comune fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a: a) comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dall'affidatario in relazione al presente capitolato; b) trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi; c) consegnare l'elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

Art. 15 Penalità - Risoluzione del contratto

1. L'Impresa è obbligata ad effettuare tutte le attività previste dal presente capitolato in conformità alla soluzione progettuale presentata.
2. In caso di inosservanza, la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione rilasciata dall'Impresa.
3. In particolare, nel caso di violazione da parte dell'impresa delle prescrizioni previste nel presente capitolato, si applicherà la sanzione pecuniaria da €300,00 a €600,00 per ogni singola violazione, ed in relazione alla loro gravità.
4. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto anticipatamente, con motivato provvedimento, oltre che nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101, a norma di quanto previsto dall'articolo 190 del codice, anche nel caso in cui l'affidatario:
 - a) subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
 - b) non inizi i servizi oggetto dell'affidamento alla data fissata dal Comune;
 - c) non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
 - d) conferisca il servizio in appalto a terzi;
 - e) nel caso di continue irregolarità o abusi verificatesi nell'espletamento del servizio;
 - f) nel caso di applicazione delle penali previste per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del valore contrattuale;
 - g) per inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal comune all'impresa per porre fine al disservizio,
 - h) quando per cause di fallimento o altro (cessione dell'impresa o del ramo d'azienda ad altra impresa, cessazione dell'attività, concordato preventivo) non sia possibile all'impresa continuare il rapporto con il Comune;
 - i) commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;
 - l) commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di affidamento;
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà la richiesta del risarcimento dei danni imputabili all'Impresa.
6. Fatto salvo ogni altro diritto, il Comune avrà potestà di rivalsa sulla cauzione prestata dall'Impresa.
7. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.
8. Il Concessionario in caso di risoluzione cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
9. In caso di risoluzione nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
10. In caso di risoluzione, il Comune oltre ad incamerare l'intero importo della cauzione definitiva, ne darà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 16 Variazioni e recesso

1. Il contratto di concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il Concessionario possa avanzare pretese.
4. La risoluzione o il recesso sono disciplinati dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023. Per il danno da risoluzione o recesso per causa imputabile al Concessionario, è prevista a suo carico, in considerazione del disservizio causato e dei mancati introiti, una penale pari al 10% del minimo garantito. L'indennizzo al concessionario a titolo di mancato guadagno per recesso da parte del Comune per motivi di pubblico interesse è quantificato nel 10% dei ricavi dell'ultimo anno precedente al recesso, rapportati al periodo di mancato guadagno.

Art. 17 Vigilanza e controllo

Nella gestione del servizio l'affidatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile dell'ufficio Tributi cura i rapporti con l'affidatario e svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società affidataria.

Art. 18 Richieste di affissione- Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

L'affidatario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente all'affidatario che provvede conseguentemente. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

L'affidatario si impegna a provvedere, a proprie spese, ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria di legge.

L'affidatario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Trascorsi 3 (tre) giorni dall'avvenuta comunicazione, l'affidatario dovrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi.

Art. 19 Esenzioni – Riduzioni

L'affidatario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge 160/2019 e dai rispettivi Regolamenti Comunali o direttive dirigenziali e Deliberazioni di G.C.

Art. 20 Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è vietato, salvo che per le attività successivamente indicate al comma 5 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio dell'affidatario dall'albo.
3. Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.
4. Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.
5. In deroga con quanto previsto ai commi precedenti, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

Art. 21 Obbligo di riservatezza

1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).
2. E' fatto divieto all'affidatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali

dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

3. La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell'attività svolta dall'affidatario, tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.

4. Per i servizi oggetto di affidamento stante la traslazione in capo all'affidatario di potestà proprie dell'Ente Locale, in forza del contratto sottoscritto lo stesso acquisirà la titolarità del trattamento dei dati personali congiuntamente al comune per l'intero periodo di durata dell'incarico; sarà pertanto tenuto ad osservare le medesime disposizioni concernenti la protezione dei dati personali originariamente in capo alla stazione appaltante. La titolarità del trattamento sarà limitata ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; al termine dello stesso, la titolarità tornerà in capo alla stazione appaltante e l'affidatario sarà tenuto a consegnare tutti i documenti e i dati trattati in formato intellegibile.

5. L'affidatario ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso l'affidatario dovrà preventivamente informare il comune per valutare congiuntamente eventuali interventi a protezione dei dati personali trattati.

6. Il comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.

7. L'inosservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell'affidatario, l'obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione

Art. 22 Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. A questo proposito l'impresa dovrà essere dotata di un proprio piano di valutazione dei rischi e adempiere alle prescrizioni contenute D.Lgs. n. 81 /2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 23 Diritti di proprietà e restituzione banche dati

1. Tutto ciò che sarà prodotto ad hoc nell'esecuzione delle attività contrattuali sarà di esclusiva proprietà del Comune che, in base alle vigenti norme di legge, potrà avvalersi della facoltà di riutilizzare completamente o in parte quanto prodotto. Tale materiale dovrà essere consegnato dall'Impresa al Comune, su richiesta di quest'ultimo, anche prima della scadenza del contratto.

2. La restituzione delle banche dati su supporto informatico dovrà avvenire secondo il tracciato record richiesto dal Comune.

Art. 24 Spese Contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo della copia del contratto e dei documenti e eventuale registrazione.

Art. 25 Foro Competente

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Siena.

Art. 26 Norme generali

1. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto con il presente capitolato avrà efficacia se non approvata con atto di pari efficacia. L'eventuale variazione verrà comunicata in forma scritta all'impresa, che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto dell'attività in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.
2. Eventuali modifiche della disciplina tributaria che si verificheranno nel corso del presente servizio impegnano l'impresa appaltatrice ai necessari adeguamenti nei limiti dell'impossibilità sopravvenuta.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.